

Civile Sent. Sez. L Num. 17602 Anno 2021

Presidente: TORRICE AMELIA

Relatore: SPENA FRANCESCA

Data pubblicazione: 21/06/2021

SENTENZA

sul ricorso 12134-2019 proposto da:

GENNARINO, elettivamente domiciliato in
ROMA, LARGO n.14, presso lo studio
dell'avvocato NATALE , rappresentato e difeso
dall'avvocato ANTONIO ;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA, ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI
STATO "P. PALEOCAPA";



- intimati -

avverso la sentenza n. 63/2019 della CORTE
D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 12/02/2019
R.G.N. 525/2018;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 20/01/2021 dal Consigliere
Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato ANTONIO . .

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

8

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 12 febbraio 2019 nr. 63 la Corte d'Appello di Brescia rigettava il reclamo proposto da GENNARINO , dipendente a termine del MIUR come collaboratore scolastico, avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, confermativa del provvedimento della prima fase, che aveva respinto la impugnazione del licenziamento disciplinare intimato al il 21 dicembre 2017 dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, per persistente insufficiente rendimento, ai sensi dell'articolo 95, comma sette, CCNL 2007 Comparto scuola.

2. Per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale esprimeva che il chiedeva di tener conto delle disposizioni intervenute con il D.Lgs. nr. 75/2017 che, pur annoverando come causa di licenziamento l'insufficiente rendimento dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, aveva richiesto a tal fine la valutazione negativa della *performance* del dipendente in ciascun anno dell'ultimo triennio. Sul punto osservava che la previsione, come risultava dal testo normativo, non era applicabile ai rapporti a termine, regolati dai criteri generali della giusta causa.

3. In proposito riteneva non necessaria la assunzione della prova dell'inadempimento del , che non solo era provato dalle segnalazioni di professori ed alunni sulla mancata pulizia delle classi e delle aule comuni ma era ammesso dalla stessa parte, che, sentita in sede disciplinare, aveva dichiarato di non avere mai effettuato le pulizie, in quanto non erano di sua competenza.

4. Le pulizie rifiutate, oltre ad essere tra i compiti del collaboratore scolastico, erano quelle di minore impegno (spazzare il pavimento, spolverare e pulire i banchi di sole quattro aule).

5. In punto di proporzionalità, la Corte territoriale osservava che il rifiuto della prestazione lavorativa era reiterato ed assolutamente ingiustificato; si trattava di violazione grave, influente sull'organizzazione dell'attività del plesso scolastico. Il lavoratore era stato già colpito da vari rimproveri scritti senza risultato, se non la minaccia di una denuncia di mobbing; le sanzioni,

anzi, avevano ancor più convinto il della bontà della sua posizione.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza GENNARINO , articolato in tre motivi.

7. Il MIUR e l'Istituto tecnico industriale di Stato P. PALEOCAPA, cui il ricorso è stato notificato presso l'avvocatura distrettuale dello Stato, sono rimasti intimati.

8. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si precisa in premessa che la notifica del ricorso è stata effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato ma che la questione di nullità di tale notifica è superata dalla soluzione della controversia, che esime, per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso in cassazione presso l'Avvocatura generale (sul principio, *ex aliis*, Cass., sez. lav., 09/03/2021, n.6502; Cass., sez. III, 03/03/2021, n.5855; Cass. 13/01/2021, n. 394; Cass. 26/11/2020, n. 26997; Cass. n. 6924/2020).

1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ— violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ., per avere la Corte d'Appello, al pari del Tribunale, omesso di pronunciare sui motivi di reclamo con i quali si deduceva:

- l'erronea applicazione dell'art. 95, comma sette, lett. e, del CCNL 2007 del Comparto Scuola, poiché esso prevedeva nell'ipotesi di scarso e insufficiente rendimento il licenziamento con preavviso e non il licenziamento per giusta causa;

- la violazione dell'art. 55-*quater* comma 3-*sexies* del D.Lgs. 165/2001, il quale disponeva l'invio all'Ispettorato per la Funzione Pubblica dell'eventuale provvedimento di sospensione cautelare, della contestazione e della sanzione disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55 *bis*, comma 4, adempimento che nella specie non era stato assolto.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Ed, invero, anche in caso di denuncia del vizio di omessa pronuncia il potere di questa Corte di accesso diretto agli atti ai fini della verifica del fatto processuale resta condizionato al previo assolvimento dell'onere della parte ricorrente di rispettare il requisito della specificità dei motivi di impugnazione, sicchè l'esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che il ricorrente abbia specificamente indicato ed allegato (Cass. SU 22/05/2012, n. 8077). Nella fattispecie la parte ricorrente non ha trascritto l'atto di reclamo, nella parte in cui si impugnava il licenziamento denunciando i vizi in relazione ai quali si lamenta l'omessa pronuncia; ha genericamente dedotto che con il reclamo si lamentava l'omessa pronuncia del Tribunale sulle questioni, già formulate con il ricorso introduttivo e con il ricorso in opposizione.

4. Con il secondo mezzo si impugna la sentenza — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— per violazione o falsa applicazione della Tabella A — Area A del CCNL 2007 del COMPARTO SCUOLA in merito alle mansioni del collaboratore scolastico.

5. Assume parte ricorrente che la suddetta tabella A prevede solo genericamente, ed in via subordinata, tra i compiti del collaboratore scolastico l'esecuzione delle pulizie dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, senza affermare che dette mansioni gli spettino obbligatoriamente.

6. Si espone che le istituzioni scolastiche avevano appaltato i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP. La CONSIP era stata poi sanzionata dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato e, pertanto, aveva proceduto alla risoluzione delle Convenzioni per alcuni lotti, tra i quali quello della Regione Lombardia, con conseguente venir meno degli ordinativi di fornitura. Tuttavia, l'articolo 64, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. in L. 21 giugno 2017, n. 96, al fine di consentire la regolare conclusione delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2016/2017 ed il regolare avvio delle stesse per l'anno 2017/2018, aveva stabilito la prosecuzione sino al 31.12.2019 dell'acquisizione dei servizi



di pulizia e degli altri servizi ausiliari con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura.

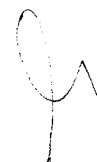
7. Il motivo è infondato.

8. Ai sensi dell'articolo 47 CCNL COMPARTO SCUOLA per il quadriennio 2006-2009, del 29/11/2007, i compiti del personale A.T.A. sono costituiti dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza nonché da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori. La attribuzione di tali incarichi è effettuata dal dirigente scolastico.

9. La tabella A, relativa ai profili di area del personale ATA, prevede tra i compiti del personale dell'area A, non solo, come assume la parte ricorrente, la accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico e la custodia dei locali scolastici ma anche i compiti «di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi».

10. Tanto smentisce la tesi di parte ricorrente secondo cui si tratterebbe di mansioni non attinenti al profilo di collaboratore scolastico. La possibilità di fare ricorso a contratti di fornitura non costituisce un obbligo del dirigente scolastico né esonera il collaboratore ATA dallo svolgimento delle mansioni.

11. Del resto, il DPR 22 giugno 2009 nr. 119, articolo 4, proprio sul presupposto dell'appartenenza dei compiti di pulizia al collaboratore ATA aveva reso indisponibile il 25 per cento dei posti di detto profilo nelle istituzioni scolastiche in cui i relativi compiti erano assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione. La legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 760— erroneamente invocata dalla parte ricorrente a sostegno della propria tesi— si è limitata a disporre che dall'1 gennaio 2020 le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici, rendendo pertanto nuovamente disponibili «i *corrispondenti* posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119».



12. Con la terza critica il ricorrente, in ipotesi di mancato accoglimento dei due precedenti motivi, ha lamentato— ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ.— violazione o falsa applicazione dell'art. 95, commi uno e quattro del CCNL COMPARTO SCUOLA del 29.11.2007, del D.Lgs. nr. 150/2009 e del D.Lgs. nr. 75/2017.

13. Si contesta il giudizio di proporzionalità della sanzione del licenziamento, assumendo: che la condotta non era intenzionale, in quanto egli riteneva di agire legittimamente; che ai sensi del CCNL del comparto scuola, articolo 95, era prevista per l'insufficiente rendimento la sanzione conservativa del rimprovero verbale o della multa (comma 4, lettera f) ovvero della sospensione dal servizio e della retribuzione, nelle ipotesi di recidiva nelle mancanze e di particolare gravità (comma 6).

14. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

15. Da un canto si contesta il giudizio di fatto sulla gravità ed intenzionalità dell'inadempimento e, sotto questo profilo, sulla proporzionalità della sanzione, giudizio riservato al giudice del merito e non sindacabile in questa sede di legittimità, se non nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione.

16. Nel resto, erroneamente si assume che il codice disciplinare di cui al CCNL del 2007 prevederebbe sanzioni conservative laddove è pacifico che l'addebito contestato è quello di cui all'articolo 95, comma sette lettera e, del CCNL COMPARTO SCUOLA 2007 ovvero il «persistente insufficiente rendimento», per il quale non è prevista una sanzione conservativa ma il licenziamento.

17. Il ricorso deve essere complessivamente respinto.

18. Non vi è luogo a provvedere per le spese per la mancata costituzione degli enti intimati.

19. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto— ai sensi dell'art.1 co. 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 *quater* all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, in data 20 gennaio 2021

